

Ordinanza sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati

221.302

del 15 giugno 1992

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 727b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni¹⁾ (CO),
ordina:

Art. 1 Requisiti professionali

¹ Sono considerati revisori particolarmente qualificati ai sensi del Codice delle obbligazioni¹⁾ :

- a. i periti contabili diplomati;
- b. i periti fiduciari diplomati, i periti fiscali diplomati e i contabili/controller diplomati con un'esperienza di cinque anni;
- c. le persone che hanno concluso studi universitari in economia aziendale, scienze economiche o in diritto come pure le persone titolari di un diploma rilasciato da una scuola superiore per quadri di economia e amministrazione riconosciuta dalla Confederazione e con un'esperienza pratica di dodici anni;
- d. i titolari di un certificato di capacità estero equivalente a quelli elencati nelle lettere a a c, sempre che dispongano di un'esperienza pratica corrispondente e abbiano le conoscenze necessarie del diritto svizzero per la revisione di aziende svizzere;
- e. le persone che conformemente all'ottava direttiva della CE in materia di diritto societario²⁾ sono autorizzate ad esaminare i conti annuali, sempre che abbiano le conoscenze necessarie del diritto svizzero.

² L'esperienza pratica richiesta deve essere stata acquisita principalmente nel campo della contabilità e della revisione dei conti; almeno due terzi di questa esperienza deve essere stata fatta sotto la sorveglianza di una persona che adempia i requisiti della presente ordinanza. La pratica conseguita durante la formazione può venir considerata, se soddisfa i requisiti richiesti.

Art. 2 Società di revisione

Quando l'incarico di revisore particolarmente qualificato è conferito a una società commerciale o una cooperativa svizzera o estera, questa deve sorvegliare che il revisore responsabile possenga i requisiti richiesti dall'articolo 1 (art. 727d CO).

RU 1992 1210

¹⁾ RS 220

²⁾ Gazzetta ufficiale delle CE, GU L 126 del 12.5.1984, p. 20.

Art. 3 Nomina di revisori particolarmente qualificati

¹ Quando l'assemblea generale deve nominare quale ufficio di revisione uno o più revisori particolarmente qualificati, il Consiglio di amministrazione verifica se l'ufficio di revisione proposto adempie le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Egli sottopone all'assemblea generale un rapporto in merito.

² Per l'iscrizione dell'ufficio di revisione nel registro di commercio (art. 640 cpv. 2 CO, art. 641 n. 10 CO), il Consiglio di amministrazione deve depositare la documentazione attestante che l'ufficio di revisione nominato dispone dei requisiti richiesti dalla presente ordinanza.

³ Si può rinunciare a questo deposito se l'ufficio di revisione ha depositato i documenti presso l'ufficio del registro di commercio del luogo della propria sede; in questo caso, al momento dell'istanza di iscrizione dell'ufficio di revisione deve essere indicato il luogo del deposito. Le società di revisione estere possono depositare i documenti presso qualsiasi ufficio del registro di commercio in Svizzera.

⁴ Quando l'ufficio di revisione è nominato dal giudice, questi procede all'istanza di iscrizione nel registro di commercio allegando i documenti necessari.

⁵ I documenti depositati possono essere consultati dalle persone che, con domanda giudiziale, possono chiedere la revoca dell'ufficio di revisione (art. 727e cpv. 3 CO).

Art. 4 Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del 5 luglio 1972¹⁾ concernente il riconoscimento di sindacati di revisione e società fiduciarie come uffici di revisione per la riduzione del capitale di società commerciali e di società cooperative è abrogata.

Art. 5 Disposizioni transitorie

Le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno terminato una delle formazioni previste all'articolo 1 e già esercitano un'attività nel campo della revisione contabile sono dispensate dal dimostrare che hanno acquisito la loro esperienza pratica sotto la sorveglianza di una persona che adempie i requisiti della presente ordinanza. Esse devono tuttavia fornire la prova della durata richiesta per l'esperienza pratica.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1992.

¹⁾ [RU 1972 1737]